

XX-16

SWO

**RACCOMANDAZIONE ICCAT CHE SOSTITUISCE LA RACCOMANDAZIONE
[13-04] CHE STABILISCE UN PIANO PLURIENNALE DI RICOSTITUZIONE PER
IL PESCE SPADA DEL MEDITERRANEO**

(Proposta dell'Unione Europea)

LA COMMISSIONE INTERNAZIONALE PER LA RICOSTITUZIONE DEI TONNIDI
DELL'ATLANTICO (ICCAT) RACCOMANDA:

Premesse

**Parte I
Disposizioni Generali**

1. Le Parti Contraenti e le Parti Cooperanti non Contraenti, l'Entità o Entità di pesca (di seguito identificate come CPC), le cui navi sono state attivamente dedite alla pesca del pesce spada (*Xyphias gladius*) nel Mediterraneo devono attuare un piano di recupero di 15 anni a partire dal 2017 fino al 2031, con l'obiettivo di raggiungere il B_{MSY} con almeno il 60% di probabilità.

**Part II
Misure di Conservazione**

Totale Ammissibile di Catture

2. Per l'anno 2017, un totale ammissibile di catture (TAC) è fissato a livello delle catture del 2015 (10138t) e le catture di pesce spada del Mediterraneo di ogni CPC deve essere limitato al livello delle catture che è segnalato all'ICCAT (in linea con il paragrafo 1 della risoluzione ICCAT 1-16, Compito I e II), nel 2015. Il Segretariato dell'ICCAT informerà tutti i CPC quando la TAC per il pesce spada del Mediterraneo verrà raggiunta e confermerà la chiusura della pesca.

A partire dal 2018 il TAC dovrebbe essere gradualmente ridotto del 25% nell'arco dei cinque anni consecutivi, corrispondente ad una riduzione del 5% annuo, rispetto al totale delle catture dichiarate per il 2015.

3. Per stabilire una ripartizione giusta ed equa della quota nella pesca del pesce spada del Mediterraneo, un piano di ripartizione verrà stabilito da un apposito gruppo di lavoro dell'ICCAT, da convocarsi nei primi mesi del 2017. Il gruppo di lavoro, nel contesto della creazione dello schema di ripartizione, dovrà utilizzare criteri trasparenti e oggettivi, compresi quelli di natura ambientale, sociale ed economica, e in particolare prendere in considerazione la risoluzione dell'ICCAT sui criteri per l'assegnazione delle possibilità di pesca [Res. 15-13].

Limiti di capacità

4. Una limitazione della capacità dovrà essere applicata per tutta la durata del piano di recupero. Nel 2017 i CPC dovranno limitare il numero delle loro navi da pesca autorizzate a pescare il pesce spada del Mediterraneo al numero medio annuo dei loro pescherecci che hanno pescato, tenuto a bordo, trasbordato, trasportato o sbarcato pesce spada del Mediterraneo nel periodo 2013-2016. Tuttavia, i CPC possono decidere di utilizzare il numero dei loro pescherecci che hanno pescato, tenuto a bordo, trasbordato, trasportato o sbarcato pesce spada del Mediterraneo nel 2016, se questo numero è inferiore al numero medio annuale delle navi nel periodo 2013-2016. Questo limite si dovrà applicare secondo il tipo di attrezzo per imbarcazione da cattura.

5. Per gli anni 2017, 2018 e 2019, i CPC potranno applicare una tolleranza del 5% alla capacità massima di cui al paragrafo 4 della presente Raccomandazione.

6. A partire dal 2018, i CPC dovranno presentare il loro piano di pesca all'ICCAT entro il 15 marzo di ogni anno. Tale piano deve contenere informazioni dettagliate in merito alla quota assegnata per tipo di attrezzo, anche per la pesca sportivo-ricreativa (se applicabile) e le catture accessorie.

Periodi di divieto di pesca

7. I pesce spada del Mediterraneo non possono essere catturati (sia come specie bersaglio o come cattura accessoria), tenuti a bordo, trasbordati o sbarcati nel periodo dal 1 gennaio al 31 marzo di ogni anno.

8. I CPC devono monitorare l'efficacia di questa chiusura e dovranno presentare alla Commissione, al più tardi due mesi prima della riunione annuale della Commissione, tutte le informazioni pertinenti sui controlli e le ispezioni mirate a garantire il rispetto del provvedimento.

9. Al fine di proteggere il novellame di pesce spada, anche i pescherecci con palangari con specie obiettivo il tonno bianco del Mediterraneo (*Thunnus alalunga*) dovranno osservare un periodo di chiusura che va dal 1 Ottobre - 30 Novembre di ogni anno.

Taglia minima

10. Solo esemplari interi di pesce spada, senza la rimozione di qualsiasi parte esterna, o esemplari senza branchie e viscere, possono essere tenuti a bordo, sbarcati, trasbordati e trasportati dopo lo sbarco.

11. Al fine di proteggere piccoli esemplari di pesce spada, i CPC dovranno adottare misure necessarie per vietare la cattura, la detenzione a bordo, lo sbarco, il trasporto, lo stoccaggio, la vendita, l'esposizione o l'offerta dietro compenso di esemplari di pesce spada del Mediterraneo che misurano meno di 100 centimetri LJFL (Lunghezza dalla mascella inferiore alla forca) o, in alternativa, di peso minore di 11,4 kg di peso vivo o 10,2 kg di peso senza viscere né branchie.

12. Prima della riunione annuale del 2017, lo SCRS (Comitato Scientifico dell'ICCAT) dovrà fornire alla Commissione il peso vivo medio corrispondente ad un esemplare di 100 cm LJFL senza viscere né branchie.

13. Le catture accidentali di pesce spada del Mediterraneo al di sotto della taglia minima di cui al paragrafo 11 non dovranno essere tenute a bordo dell'imbarcazione, trasbordate, sbarcate, vendute, esposte o messe in vendita.

Caratteristiche tecniche degli attrezzi da pesca

14. Il numero massimo di ami che possono essere fissati o imbarcati su navi che pescano pesce spada deve essere limitato a 2500 ami. Una seconda serie di ami armati può essere consentita a bordo per uscite superiori a 2 giorni, a condizione che essi siano debitamente legati e stivati sottocoperta in modo da non risultare agevolmente utilizzabili.

15. La dimensione dell'amo non dovrebbe mai essere inferiore ai 7 cm di altezza per la pesca mirata al pesce spada.

16. La lunghezza dei palangari pelagici sarà di massimo 30 MN (55 km).

Pesca ricreativa o sportiva

17. I CPC dovranno fornire al segretariato dell'ICCAT gli elenchi di tutte le imbarcazioni sportive e da diporto omologate per la cattura del pesce spada nel Mar Mediterraneo, almeno 15 giorni prima dell'esercizio delle attività. Le imbarcazioni non inserite in questo elenco non saranno autorizzate a catturare pesce spada del Mediterraneo. Il formato per la presentazione di questo elenco dovrà essere semplificato e includere le seguenti informazioni:

- Nome della nave,
- Numero di registro ICCAT (se presente),
- Nome precedente (se presente)
- La lunghezza della nave
- Nome(i) e indirizzo del proprietario e dell'operatore(i)

18. Solo pescherecci con lenze e canne saranno autorizzati per la pesca sportiva e ricreativa del pesce spada del Mediterraneo.

19. I CPC adotteranno le misure necessarie per vietare la cattura e la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di più di un esemplare di pesce spada del Mediterraneo per nave al giorno per la pesca ricreativo-sportiva.

20. La commercializzazione del pesce spada del Mediterraneo catturato durante la pesca sportivo-ricreativa è vietata.

21. Ogni CPC adotterà le misure per registrare i dati di cattura, tra cui peso vivo e la lunghezza (LJFL) di ogni pesce spada del Mediterraneo catturato nel contesto di pesca sportiva e ricreativa e li trasmetterà allo SCRS.

22. Ogni CPC adotterà le misure necessarie per garantire, per quanto possibile, il rilascio di pesce spada del Mediterraneo catturato vivo dalla pesca sportiva e ricreativa, in particolare del novellame. Qualsiasi pesce spada del Mediterraneo però dovrebbe essere sbarcato intero o senza viscere né branchie, o in un porto designato di cui al punto 28 della presente Raccomandazione, o con una marca applicata ad ogni esemplare. Ogni marca dovrà avere un numero unico e specifico per ogni Paese ed essere a prova di manomissione. Una sintesi di attuazione del programma di marcatura dovrà essere presentata al Segretariato dell'ICCAT dal CPC. L'uso di tali marche sarà autorizzato unicamente quando i quantitativi accumulati di catture rientreranno nell'ambito del contingente assegnato al CPC.

Parte III

Misure di controllo

Registro ICCAT delle imbarcazioni autorizzate a pescare pesce spada del Mediterraneo

23. Al più tardi il 15 marzo di ogni anno, i CPC dovranno fornire al Segretariato dell'ICCAT l'elenco di tutte le imbarcazioni autorizzate alla pesca attiva del pesce spada. Se necessario, i CPC potranno modificare questa lista nel corso dell'anno, fornendo un elenco aggiornato al Segretariato dell'ICCAT. I CPC dovranno fornire questa lista secondo il formato definito nelle Linee guida per la presentazione dei dati e le informazioni richieste dall'ICCAT.

24. Entro il 15 giugno 2017, i CPC forniranno al Segretariato dell'ICCAT l'elenco di tutte le imbarcazioni autorizzate per la pesca attiva del tonno bianco del Mediterraneo (*Thunnus alalunga*). Per gli anni successivi la scadenza verrà fissata al 15 marzo. I CPC dovranno fornire questa lista secondo il formato definito nelle Linee guida per la presentazione dei dati e le informazioni richieste dall'ICCAT.

25. Le procedure di cui alla Raccomandazione ICCAT, relativa all'istituzione di un registro ICCAT delle navi di oltre 20 metri di lunghezza complessiva autorizzate o maggiori autorizzate a operare nella zona della convenzione si applicheranno *mutatis mutandis*.

Catture accessorie

26. I CPC potranno permettere le catture accessorie di pesce spada del Mediterraneo per le navi non autorizzate a pescare attivamente il pesce spada mediterraneo, di cui al punto 23 della presente Raccomandazione, se i CPC stabiliranno un limite massimo di catture per nave e per operazione di pesca e che le catture in questione verranno dedotte dalla TAC del CPC. Ogni CPC dovrà fornire, nel suo piano di pesca di cui al paragrafo 6 della presente Raccomandazione, il limite massimo di catture permesse per le proprie imbarcazioni.

Logbook-giornale di pesca

27. I comandanti delle imbarcazioni dedite alla cattura pari o superiore a 10 m di lunghezza complessiva dovranno tenere un giornale di pesca cartaceo o elettronico delle loro attività in conformità con i requisiti di cui all'Allegato 1 della presente Raccomandazione.

Porti designati

28. I pescherecci possono sbarcare catture di pesce spada del Mediterraneo, tra cui le catture accessorie ed esemplari di pesce pescato dalla pesca sportiva e ricreativa, ma non marcati secondo la definizione di cui al paragrafo 23, solo in porti designati del CPC. A tal fine, ogni CPC designerà i porti in cui lo sbarco del pesce spada del Mediterraneo sarà autorizzato e comunicherà un elenco di questi porti al Segretariato dell'ICCAT entro il 1 ° marzo di ogni anno. Per identificare un porto come designato, lo Stato di approdo deve specificare gli orari dei luoghi permessi. Sulla base di queste informazioni il segretariato dell'ICCAT dovrà tenere un elenco dei porti designati sul sito web dell'ICCAT.

29. Prima dell'entrata in porto, le imbarcazioni o un loro rappresentante dovranno fornire alle autorità competenti del porto le seguenti informazioni:

- a) orario previsto di arrivo;
- b) quantitativo stimato di pesce spada del Mediterraneo detenuto a bordo;
- c) le informazioni sulla zona geografica in cui è stata effettuata la cattura.

Le autorità dello Stato di approdo devono tenere un registro di tutte le notifiche per l'anno in corso.

Controlli degli sbarchi

30. Tutti gli sbarchi, con l'eccezione degli sbarchi di imbarcazioni da diporto e sportive di cui al paragrafo 22 della presente Raccomandazione, sono controllate dalle autorità di controllo competenti ed una percentuale deve essere ispezionata in base ad un sistema di valutazione del rischio. Un minimo del 10% di tutti gli sbarchi deve essere ispezionato.

31. L'autorità competente trasmetterà un rapporto di sbarco all'autorità dello Stato di bandiera dell'imbarcazione da pesca, entro 48 ore dalla conclusione dello sbarco.

32. Dopo ogni viaggio ed entro 48 ore dallo sbarco, i comandanti delle navi da pesca trasmetteranno una dichiarazione di sbarco alle autorità competenti del CPC in cui avviene lo sbarco e al suo Stato di bandiera. Il comandante della nave da pesca è responsabile per l'accuratezza della dichiarazione, che dovrà indicare, come minimo, il quantitativo di pesce spada del Mediterraneo sbarcato e l'area in cui è stato catturato. Tutte le catture e le catture accessorie sbarcate verranno pesate e non solo stimate.

Comunicazione delle catture

33. Ogni CPC assicurerà che durante il periodo di autorizzazione, di cui al punto 23 della presente Raccomandazione, le proprie navi di cattura che praticano attivamente la pesca del pesce spada del Mediterraneo comunichino settimanalmente, con mezzi elettronici o altri mezzi, alle proprie autorità competenti, le informazioni, tra cui la data, l'ora, la posizione (latitudine e longitudine) e il peso e il numero di esemplari di pesce spada del Mediterraneo catturati nel piano di zona. Tale comunicazione sarà richiesta solo quando le catture sono riportate nel periodo considerato.

34. Inoltre, i pescherecci non inclusi nella lista delle navi da pesca autorizzate di cui al paragrafo 23 della presente Raccomandazione, e le imbarcazioni sportive e ricreative, dovranno trasmettere queste informazioni riguardo tutte le catture accessorie o le catture di pesce spada del Mediterraneo.

35. Sulla base delle informazioni di cui ai punti 33 e 34, ogni CPC trasmetterà al segretariato dell'ICCAT le dichiarazioni di cattura di tutte le imbarcazioni mensilmente. Queste relazioni mensili di cattura incluse le catture accessorie, le catture della pesca sportiva e ricreativa, dovranno riportare il tipo di attrezzo, dovranno essere inviate al Segretariato dell'ICCAT entro 30 giorni dalla fine del mese di calendario nel corso del quale sono state effettuate le catture. Le dichiarazioni dovranno essere trasmesse secondo il modello riportato nelle Linee guida per la presentazione dei dati e le informazioni richieste dall'ICCAT.

36. Il segretariato dell'ICCAT dovrà entro 10 giorni successivi alle scadenze mensili per il ricevimento delle statistiche provvisorie sulle catture raccogliere le informazioni ricevute e farle circolare ai CPC insieme con le statistiche sulle catture aggregate.

37. I CPC riporteranno al Segretariato dell'ICCAT le date in cui hanno chiuso la pesca del pesce spada del Mediterraneo così come comunicheranno la data entro la quale è stata utilizzata tutta la loro quota di pesce spada del Mediterraneo. Il segretariato dell'ICCAT comunicherà senza indugio tali informazioni a tutti i CPC.

Trasbordo

38. Le operazioni di trasbordo in mare di pesce spada del Mediterraneo saranno vietate.

Parte IV

Schema ICCAT delle Ispezioni Internazionali Congiunte

39. Nel quadro del piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo, ogni CPC è d'accordo, ai sensi dell'articolo IX, paragrafo 3, della convenzione ICCAT, di applicare il regime di Ispezioni Internazionali Congiunte dell'ICCAT adottato nel corso della sua quarta riunione ordinaria, tenutasi nel novembre 1975 a Madrid, come modificato nell'Allegato 2.

40. Il regime di cui al punto 39 della presente Raccomandazione si applicherà finché l'ICCAT non adotterà un sistema di monitoraggio, controllo ed un programma di sorveglianza che includerà il sistema dell'ICCAT per l'ispezione internazionale congiunta, sulla base dei risultati del Gruppo di Lavoro sulle Misure di Controllo Integrate, istituito dalla Risoluzione dell'ICCAT per le misure di controllo integrati [RES. 00-20].

41. Quando, in qualsiasi momento, più di 50 imbarcazioni di qualsiasi CPC sono impegnate in attività di pesca diretta di pesce spada del Mediterraneo, il CPC dovrà avere, in quel periodo una nave di ispezione nella zona della Convenzione, o dovrà cooperare con un altro CPC per attivare un servizio di ispezione congiunto.

Parte V

Informazione Scientifica

42. I CPC dovranno assicurare il mantenimento o lo sviluppo di adeguate informazioni scientifiche per le specie pelagiche altamente migratorie nel Mediterraneo. In particolare, i CPC adotteranno le misure e le azioni necessarie per una migliore stima:

- Dimensione specifica regionale ed età alla maturità;
- Utilizzo dell'habitat per il confronto della disponibilità di pesce spada in relazione alle varie attività di pesca, tra cui il confronto tra i palangari tradizionali e mesopelagici;
- L'impatto delle attività di pesca con palangari mesopelagici in termini di composizione delle catture, serie CPUE, distribuzione delle dimensioni delle catture;
- Stima mensile dei riproduttori e proporzione del reclutamento nelle catture.

43. Entro il 31 luglio di ogni anno, i CPC comunicheranno informazioni specifiche sulle navi da pesca che sono state autorizzate ad effettuare la pesca con palangari pelagici e arpioni nel Mediterraneo nel corso dell'anno precedente:

a) Informazioni specifiche sul peschereccio:

- Nome della nave (se nessun nome, dovrà essere indicato il numero di registro senza iniziali del Paese);
- Numero di registro;
- Numero della lista ICCAT;

I CPC comunicheranno questa lista elettronicamente al Segretariato dell'ICCAT secondo il formato stabilito nelle Linee guida per la presentazione dei dati e le informazioni richieste dall'ICCAT.

b) Informazioni specifiche relative alle attività di pesca, sulla base del campionamento o per tutta la flotta:

- Periodo(i) di pesca e il numero totale annuo di giorni di pesca della nave, per le specie bersaglio e per area;
- Aree geografiche, secondo i rettangoli statistici dell'ICCAT, per le attività di pesca svolte dalla nave, per specie bersaglio e per area;
- Tipo di nave, per specie bersaglio ed area;
- Numero di ami utilizzati dalla nave, per specie bersaglio ed area;
- Numero di palangari utilizzati dalla nave, per specie bersaglio ed area;
- Lunghezza totale di tutte le unità per i palangari, per specie bersaglio e zona.

c) Dati specifici sulle catture, nel più breve arco spazio-temporale possibile:

- Dimensioni e, se possibile, distribuzioni di età delle catture,
- Catture e composizione delle catture per nave e,
- Sforzo di pesca (giorni medi di pesca per nave, numero medio di ami per nave, nr medio di palangari per nave, lunghezza media complessiva dei palangari per nave).

Questi dati devono essere forniti al SCRS nel formato richiesto dall'ICCAT.

Osservatori Scientifici

44. Ogni CPC dovrà assicurare che gli osservatori scientifici vengano distribuiti su almeno il 5% dei propri palangari pelagici oltre i 15 m di lunghezza complessiva che abbiano il pesce spada del Mediterraneo come specie obiettivo. Ogni CPC dovrà definire ed attuare una metodologia per raccogliere le informazioni sulle attività dei pescherecci con palangari al di sotto e fino a 15 m di lunghezza complessiva. Coerentemente con la Racco. [10-10] ogni CPC dovrà riportare queste informazioni al SCRS.

Oltre al requisito della Racco. ICCAT [10-10], gli osservatori scientifici dovranno in particolare valutare e riportare il livello degli scarti di pesce spada sotto misura.

Revisione

45. Lo SCRS dovrà fornire nel 2020 una valutazione aggiornata dello stato dello stock sulla base dei dati disponibili più recenti. Dovrà valutare l'efficacia di questo piano di recupero e fornire un parere su eventuali modifiche delle varie misure.

46. Sulla base di tale parere scientifico, entro la fine del 2020 l'ICCAT potrà adottare dei cambiamenti nel quadro di gestione per il pesce spada, compresa la revisione dei limiti di cattura e scenari di gestione alternativa, nel caso in cui ciò fosse necessario per rispettare gli obiettivi di gestione.

Abrogazioni

47. La presente Raccomandazione sostituisce *la Raccomandazione ICCAT sulle Misure di Gestione per Pesce Spada del Mediterraneo nell'ambito dell'ICCAT [Rec. 13-04]*

Requisiti del Logbook

A – NAVI DI CATTURA

Requisiti minimi per il logbook di pesca:

1. Il logbook è composto da fogli numerati.
2. Il logbook deve essere compilato ogni giorno (entro mezzanotte) o prima dell'arrivo in porto.
3. Il logbook deve essere completato in caso di ispezioni a mare.
4. Una copia delle pagine deve rimanere allegata al logbook.
5. I logbooks devono essere conservati a bordo per coprire un periodo di funzionamento pari ad un anno.

Standard minimi di informazioni per i logbooks di pesca:

1. Nome e indirizzo del comandante.
2. Date e porti di partenza, date e porti di sbarco.
3. Nome della nave, numero di registro, numero ICCAT numero internazionale di chiamata via radio e numero IMO (se possibile).
4. Attrezzi da pesca:
 - a) Tipo per codice FAO
 - b) Dimensioni (lunghezza, numero di ami...)
5. Operazioni in mare con una lenza (minimo) per giorno di viaggio, fornendo:
 - a) Attività (pesca, trattamento con vapore...)
 - b) Registro delle catture, includendo:
 - i) Codice FAO
 - ii) Peso (RWT) vivo in kg al giorno
 - iii) numero di pezzi al giorno (se possibile)
6. Firma del comandante
7. Mezzo di determinazione del peso: stima, pesatura a bordo e conteggio.

8. Il giornale di bordo riporta in equivalente il peso vivo, con l'indicazione dei coefficienti di conversione utilizzati per la valutazione.

Informazioni minime per i logbook in caso di sbarco:

1. Date e porti di sbarco
2. Prodotti
 - a) specie e presentazione per codice FAO
 - b) numero di pesci o di casse e quantitativo in kg
3. Firma del comandante o del capitano

Schema ICCAT per le Ispezioni Internazionali Congiunte

Ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo IX della Convenzione, la Commissione ICCAT raccomanda l'istituzione delle seguenti modalità di controllo internazionale fuori dalle acque soggette a giurisdizione nazionale, al fine di garantire l'applicazione della convenzione e delle misure in vigore a norma dello stesso:

I. Gravi violazioni

1. Ai fini di queste procedure, una grave violazione significa violare le seguenti disposizioni in materia di violazione delle disposizioni di conservazione e di gestione dell'ICCAT adottate dalla Commissione:
 - a) Pesca senza licenza, permesso o autorizzazione rilasciata dal CPC di bandiera,
 - b) Incapacità di mantenere registri sufficienti di cattura e di dati relativi alle catture in conformità ai requisiti di riferimento della Commissione o significativa ed inesatta registrazione di tali catture e / o dei dati relativi alla cattura;
 - c) Pesca in una zona di divieto;
 - d) Pesca durante un periodo di divieto;
 - e) Catturare o detenere intenzionalmente delle specie in violazione delle misure di conservazione e di gestione adottate dall'ICCAT;
 - f) Significative violazioni dei limiti di cattura o di quota in vigore in conformità alle norme dell'ICCAT;
 - g) Utilizzare attrezzi vietati;
 - h) Falsificare o occultare intenzionalmente la marcatura, l'identità o la registrazione di una nave da pesca;
 - i) Occultare, manomettere o sottrarre elementi di prova relativi ad un'indagine su una violazione;
 - j) Commettere violazioni multiple che, considerate insieme, costituiscono una grave inosservanza delle misure in vigore ai sensi dell'ICCAT;
 - k) Aggressione, resistenza, minaccia, molestare sessualmente, interferire con, o indebitamente ostacolare o ritardare un ispettore o un osservatore autorizzato;
 - l) Intenzionalmente manomettere o disattivare il sistema di controllo dei pescherecci;
 - m) Ogni altra violazione eventualmente determinata dall'ICCAT, una volta che queste sono inserite e diffuse in una versione riveduta di tali procedure;
 - n) Interferire con il sistema di controllo via satellite e / o la gestione di una nave senza un sistema VMS;
 - o) Trasbordi in mare
2. In caso di un'ispezione a bordo e di un'ispezione di un peschereccio durante la quale gli ispettori autorizzati osservino un'attività o una situazione che costituisce una grave violazione, ai sensi del paragrafo 1, le autorità dello Stato di bandiera della nave di ispezione ne informano immediatamente la Stato di Bandiera della nave da pesca, direttamente e tramite il segretariato dell'ICCAT. In tali situazioni, l'ispettore dovrebbe informare anche

qualsiasi nave da ispezione dello Stato di bandiera della nave da pesca che si trovi nelle vicinanze.

3. Gli ispettori dell'ICCAT devono registrare i controlli effettuati e delle infrazioni rilevate (se presenti) nel giornale di bordo del peschereccio.
4. La CPC di bandiera provvede, a seguito dell'ispezione di cui al paragrafo 2 del presente allegato, a far cessare ogni attività di pesca del peschereccio in questione. La CPC di bandiera ordina alla nave da pesca di recarsi in un porto da essa designato entro 72 ore, dove verrà avviata un'indagine.
5. Nel caso in cui l'ispezione abbia rilevato un'attività o una situazione che costituisce una grave violazione, la nave dovrebbe essere rivista in base alle procedure descritte nella Raccomandazione ICCAT che modifica ulteriormente la Raccomandazione 09-10 che stabilisce un elenco delle navi che hanno presumibilmente intrapreso attività di pesca Illegale, non dichiarata e non regolamentata (IUU) nella zona della convenzione ICCAT [Rec. 11-18], tenendo conto di eventuali azioni di risposta e altri follow-up.



II. Svolgimento delle ispezioni

6. Le ispezioni sono effettuate da ispettori designati dai Governi Contraenti. I nomi delle agenzie governative autorizzate ed i singoli ispettori designati a tal fine dai rispettivi governi saranno notificati alla Commissione ICCAT;
7. Le navi che svolgono mansioni di imbarco e di ispezione internazionali, in conformità del presente allegato avranno una bandiera o un gagliardetto speciale approvato dalla Commissione ICCAT e rilasciato dal Segretariato dell'ICCAT. I nomi delle navi così utilizzate saranno notificate al Segretariato dell'ICCAT non appena possibile, e comunque prima dell'inizio delle attività di ispezione. Il Segretariato dell'ICCAT metterà le informazioni riguardanti le navi di ispezione designate a disposizione di tutti i CPC, anche attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet, protetto da password;
8. Gli ispettori dovranno esibire documenti di identità appropriati rilasciati dalle autorità dello Stato di bandiera, che presenteranno la figura mostrata al punto 21 del presente allegato;
9. Fatte salve le modalità convenute ai sensi del paragrafo 16 del presente allegato, una nave battente bandiera di uno Stato che diriga le proprie attività di pesca al tonno o ai tonnidi nella zona della convenzione al di fuori delle acque sotto la giurisdizione nazionale dovrà fermarsi quando verrà dato il segnale appropriato nel codice Internazionale dei Segnali da una nave battente gagliardetto ICCAT, come descritto nel paragrafo 7 e che trasportano un ispettore a meno che la nave stia in realtà effettuando le operazioni di pesca, nel cui caso dovrà fermarsi immediatamente una volta terminate le operazioni di pesca. Il comandante* della nave dovrà consentire al nucleo ispettivo, come specificato al punto 10 del presente allegato, di salire a bordo e dovrà fornire una scaletta d'imbarco. Il comandante dovrà permettere al nucleo ispettivo di esaminare le attrezzature, le catture o gli attrezzi e tutti i documenti utili come verrà ritenuto opportuno dall'ispettore per verificare la conformità con le raccomandazioni della Commissione ICCAT applicabili in relazione allo Stato di bandiera della nave da ispezionare. Inoltre, l'ispettore potrà chiedere le spiegazioni che riterrà necessarie;

10. La dimensione del nucleo ispettivo è determinata dal comandante della nave d'ispezione, tenendo conto delle circostanze rilevanti. Il nucleo ispettivo dovrebbe essere il più contenuto possibile per realizzare gli obblighi di cui al presente allegato in modo sicuro e protetto.
11. Al momento di salire a bordo della nave, gli ispettori produrranno la documentazione di identità di cui al paragrafo 8 del presente allegato. Gli ispettori devono osservare i regolamenti internazionali generalmente accettati, le procedure e le pratiche relative alla sicurezza della nave oggetto di ispezione e del suo equipaggio, e devono ridurre al minimo le interferenze con le attività di pesca o di stivaggio dei prodotti e, per quanto possibile, evitare azioni che potrebbero pregiudicare la qualità del pescato a bordo; gli ispettori dovranno limitare le loro indagini all'accertamento del rispetto delle raccomandazioni della Commissione ICCAT applicabili in relazione allo Stato di bandiera della nave interessata. Nel fare l'ispezione, gli ispettori possono chiedere al comandante della nave da pesca qualsiasi tipo di assistenza. Gli ispettori redigono un rapporto di ispezione nella forma approvata dalla Commissione ICCAT. Gli ispettori firmano il rapporto in presenza del comandante della nave, che avrà il diritto di aggiungere o far aggiungere alla relazione eventuali osservazioni che ritenga opportune e dovrà firmare tali osservazioni.
12. Copia del rapporto verrà consegnata al comandante della nave e al governo del nucleo d'ispezione, che ne trasmetterà copia alle autorità competenti dello Stato di bandiera della nave ispezionata e alla Commissione ICCAT. Là dove si verifichi una violazione delle raccomandazioni dell'ICCAT, l'ispettore dovrebbe, ove possibile, informare anche qualsiasi nave da ispezione dello Stato di bandiera della nave da pesca che si trovi nelle immediate vicinanze;
13. La resistenza agli ispettori o il mancato rispetto delle loro direttive verrà trattata dallo Stato di bandiera della nave ispezionata in un modo simile al comportamento commesso nei confronti di un ispettore nazionale;
14. Gli ispettori svolgeranno i propri compiti ai sensi delle presenti disposizioni in conformità alle norme stabilite nella presente Raccomandazione, ma essi rimarranno sotto il controllo operativo delle rispettive autorità nazionali e saranno responsabili nei loro confronti;
15. I governi contraenti esamineranno ed verificheranno i rapporti di ispezione, osservando le schede informative secondo la Raccomandazione [94-09] e le dichiarazioni risultanti dalle ispezioni documentali degli ispettori stranieri nell'ambito delle presenti disposizioni su base simile conformemente alla loro legislazione nazionale ed alle relazioni di ispettori nazionali. Le disposizioni del presente paragrafo non impongono alcun obbligo per un governo contraente di dare al rapporto di un ispettore straniero un valore probatorio superiore a quello che avrebbe nel paese d'origine. I governi contraenti collaborano al fine di facilitare i procedimenti giudiziari derivanti da un rapporto di ispezione nell'ambito delle presenti disposizioni;
16. a) I Governi contraenti informano la Commissione ICCAT entro il 1 ° gennaio di ogni anno dei loro piani provvisori per lo svolgimento delle attività di ispezione ai sensi della presente Raccomandazione nell'anno corrente e la Commissione può formulare suggerimenti ai governi contraenti per il coordinamento delle operazioni nazionali in questo campo, sul numero di ispettori e sulle navi che trasportano ispettori;

- b) le disposizioni di cui alla presente Raccomandazione ed i relativi piani di partecipazione si applicano ai governi contraenti salvo diverso accordo tra di loro, e tale accordo sarà notificato alla Commissione ICCAT. A condizione, tuttavia, che l'attuazione del programma venga sospesa tra due governi contraenti se uno di essi abbia notificato alla Commissione ICCAT, in tal senso, in attesa della conclusione di tale accordo;
17. a) gli attrezzi da pesca sono ispezionati in conformità con le norme vigenti nella sottozona in cui ha luogo l'ispezione. Gli ispettori potranno indicare la sottozona nella quale il controllo viene effettuato, e una descrizione di eventuali violazioni verrà riportata nel rapporto d'ispezione;
- b) gli ispettori hanno la facoltà di ispezionare tutti gli attrezzi da pesca in uso o a bordo.
18. Gli ispettori apporranno un marchio di identificazione approvato dalla Commissione ICCAT a qualsiasi attrezzo da pesca ispezionato che sembra essere in violazione delle raccomandazioni della Commissione ICCAT vigenti in relazione allo Stato di bandiera della nave interessata e ne fa menzione nella sua relazione;
19. L'ispettore può fotografare gli attrezzi, le attrezzature, la documentazione e ogni altro elemento che ritiene necessario in modo da evidenziarne le caratteristiche che a suo avviso non sono conformi alla normativa in vigore, nel qual caso i soggetti fotografati dovrebbero essere elencati nel rapporto ed i duplicati delle fotografie dovranno essere allegati alla copia del rapporto che verrà inviato allo Stato di bandiera;
20. Gli ispettori, se necessario, potranno ispezionare tutte le catture a bordo per determinare la conformità con le raccomandazioni dell'ICCAT.
21. La carta di identità per gli ispettori sarà stilata secondo il modello seguente:

Dimensioni: Larghezza 10.4cm, Altezza 7cm

<p>INTERNATIONAL COMMISSION FOR THE CONSERVATION OF ATLANTIC TUNA</p>  <p>ICCAT</p> <p>Inspector Identity Card</p>		 <p>ICCAT</p>
<p>Contracting Party:</p> <p>Inspector Name:</p> <p>Card n°:</p> <p>Issue Date:</p>		<p>The holder of this document is an ICCAT inspector duly appointed under the terms of the Scheme of Joint International Inspection and Surveillance of the International Commission for the Conservation of the Atlantic Tuna and has the authority to act under the provision of the ICCAT Control and Enforcement measures.</p>
<p>Photograph</p>	<p>Valid five years</p>	
		<p>..... ICCAT Executive Secretary Issuing Authority</p>
		<p>..... Inspector</p>